

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**TRA**

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, con sede legale in Roma, Piazza Capo di Ferro, 13 - C.F. 80427570587, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante p.t., in seguito anche definito “amministrazione”

**E**

\_\_\_\_\_, in seguito anche definito “operatore radiofonico”

**Premessa**

- Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante l’ “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ed, in particolare l’art. 4, comma 2, che prevede che “Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato nell’esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato”;
- visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa approvato con d.P.C.S. n. 251 del 22 dicembre 2020 ed, in particolare, l’art. 8, comma 2, lett. g) secondo cui il Segretario Generale “[...] assicura la puntuale e tempestiva esecuzione delle delibere del Consiglio di Presidenza, in stretto coordinamento con il Segretario del Consiglio e riferendone al Consiglio medesimo”;
- visto il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza approvato con provvedimento del 6 febbraio 2004, pubblicato in gazzetta ufficiale del 13 febbraio 2004 n. 36, e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 19, comma 7, secondo cui “Il Presidente assicura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di presidenza avvalendosi dell’ufficio di segreteria o del segretariato generale, a seconda delle competenze”;
- il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nell’intenzione di favorire la piena attuazione delle finalità di trasparenza e pubblicità, già garantite dalla pubblicità delle sedute del Consiglio, ritiene che la diffusione audio delle sedute pubbliche, e del dibattito in seno alle stesse, sia uno strumento idoneo ad aumentare partecipazione e pubblicità;
- il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha ritenuto, pertanto, di disciplinare l’attività di ripresa audio delle sedute pubbliche del Consiglio di Presidenza implementando ulteriormente l’informazione pubblica, sempre comunque in modo tale da garantire il regolare svolgimento dell’attività;
- in data 10 settembre 2021 il Consiglio di Presidenza ha deliberato “l’abrogazione dell’articolo 17, comma 5, del regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa con efficacia differita alla stipula di una convenzione con un’emittente radiofonica che trasmetta le sedute del plenum”;
- conseguentemente è stato dato mandato al Segretario Generale della Giustizia Amministrativa di pubblicare apposito avviso per acquisire le manifestazioni di interesse di emittenti radiofoniche interessate alla stipula di una convenzione, previa comunicazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa delle condizioni della stessa;
- in pari data è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse e lo schema di convenzione;

- con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si dichiarano consapevoli che non si intende concedere un servizio o costituire una esclusiva in favore di alcun soggetto sul mercato ma solo disciplinare le modalità di svolgimento delle registrazioni, e prevedere una disciplina di condotta degli operatori, nella piena attuazione del diritto di cronaca costituzionalmente tutelato, senza dover procedere a singole autorizzazioni nei confronti di soggetti che hanno manifestato interesse ad essere presenti ad ogni seduta;
- la stipula della presente convenzione non esclude ulteriori convenzioni con soggetti terzi e non determina il venir meno della autorizzazione di singoli operatori secondo quanto previsto dal dettato dell'art. 17, comma 4, del regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

### **Tutto ciò premesso**

tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e stipula quanto segue.

#### **Art. 1 – Premessa**

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto.

#### **Art. 2 – Oggetto e durata**

La presente convenzione ha ad oggetto l'attività di ripresa audio e trasmissione in diretta, su internet tramite pagina web o su rete radiofonica, da parte dell'operatore radiofonico delle riunioni pubbliche, ordinarie e straordinarie, del Plenum Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, pari solitamente a due sedute mensili ad esclusione del mese di agosto.

Fermo restando il divieto di registrazione e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite, ai fini della tutela della privacy, le registrazioni audio in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente le sedute pubbliche ordinarie o straordinarie del Plenum del Consiglio di Presidenza, con divieto di registrazione in caso di seduta riservata.

La registrazione avverrà nel luogo preventivamente comunicato all'operatore con congruo preavviso.

La convenzione è a tempo determinato, senza previsione di tacito rinnovo, per tre anni decorrenti dalla stipula.

#### **Art. 3 – Principi**

L'attività di ripresa audio delle sedute del Consiglio di Presidenza è consentita nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo il rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e nel rispetto delle altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza.

Nel caso in cui dovessero essere presenti alle sedute più soggetti autorizzati alle riprese e/o registrazioni, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori, il Presidente del Consiglio di Presidenza, o chi ne fa le veci, potrà adottare gli opportuni provvedimenti d'ordine.

Se, nel corso di una seduta pubblica, si proceda in via riservata su alcuni argomenti o questioni già all'ordine del giorno o successivamente emersi nel corso del dibattito il Presidente del Consiglio di Presidenza, o di chi ne fa le

veci, ordinerà all'operatore radiofonico, o al suo incaricato, di cessare immediatamente l'attività di registrazione fino alla successiva riammissione della stessa.

#### **Art. 4 – Modalità delle riprese audio dei lavori – Responsabilità**

La ripresa audio dei lavori di ciascuna seduta pubblica dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio e degli altri soggetti che partecipano alle sedute dovranno essere registrati integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.

Non potranno essere oggetto di registrazione le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio di Presidenza, o di chi ne fa le veci.

L'operatore radiofonico si obbliga ad essere presente ad ogni seduta per la quale abbia ricevuto tempestiva comunicazione, salva l'assenza per giustificato motivo, ed a rispettare le pattuizioni della presente convenzione e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

In particolare:

- L'operatore radiofonico comunicherà tempestivamente il nominativo dei singoli incaricati alla registrazione, muniti di ogni autorizzazione di legge prescritta e rilasciata dall'operatore radiofonico stesso;
- L'incaricato si presenterà con congruo anticipo, in ogni caso almeno un'ora prima della seduta, così da poter posizionare la strumentazione necessaria; in caso di ritardo potrà non essere consentita la registrazione, così come nel caso di seduta già iniziata;
- L'incaricato si impegna a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la registrazione e a non interferire con lo svolgimento dei lavori e con il dibattito, a non esprimere opinioni o commenti durante le registrazioni, a non manipolare artificialmente il contenuto della registrazione in modo da renderla mendace o distorta rispetto all'essenza e al significato delle opinioni espresse;
- L'incaricato dovrà immediatamente interrompere la registrazione in caso di sospensione della seduta, pause o interruzioni di lavori, o di prosecuzione della stessa in forma riservata o in ogni altro caso in cui, a insindacabile giudizio del Consiglio o del suo Presidente, si rilevino impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati;
- L'operatore radiofonico dovrà utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, trasmettendo la registrazione integralmente in ossequio alle finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente;
- L'operatore radiofonico non potrà far circolare le registrazioni associandole a messaggi pubblicitari o di altro genere (es. politico, commerciale, ecc.).

Restano in ogni caso a carico dell'operatore radiofonico, e dell'incaricato dell'attività, ogni e qualsivoglia responsabilità civile e/o penale in caso di violazione della presente convenzione o delle indicazioni e disposizioni fornite dal Presidente del Consiglio di Presidenza, o di chi ne fa le veci, così come ogni responsabilità in ordine alla non autorizzata diffusione delle registrazioni audio.

**Art. 5 – Costi, modalità e utilizzo del materiale registrato**

La presente convenzione è a titolo gratuito.

Tutti i costi derivanti dalle registrazioni e dalla loro trasmissione sono a carico dell'operatore radiofonico, senza alcun onere per l'amministrazione.

Resta a carico dell'amministrazione la sola spesa per l'utilizzo della corrente elettrica, il cui utilizzo per l'operatore è gratuito, tramite le prese di corrente dedicate, e limitato al tempo strettamente necessario alle registrazioni stesse. È vietato il commercio del materiale registrato.

**Art. 6 – Risoluzione – Clausola risolutiva espressa**

In caso di violazione delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, e segnatamente quelle dettate dagli articoli 4, 5 e 8, salvo il risarcimento dell'eventuale danno patrimoniale e non, è in facoltà del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa procedere alla risoluzione ex artt. 1453 e 1456 del codice civile della presente convenzione.

La risoluzione si verifica di diritto con la comunicazione da parte dell'amministrazione della volontà di avvalersene ed è immediatamente efficace sin dalla ricezione della comunicazione inviata a mezzo pec o con raccomandata a/r. Restano ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione dettate dalla legge e da norme speciali.

**Art. 7 – Recesso**

L'amministrazione potrà formulare il recesso senza preavviso dalla convenzione laddove, a seguito di modifiche normative o regolamentari, divenga non più consentita la registrazione e/o trasmissione delle sedute in diretta su canali radio o streaming web.

Il recesso è esercitato, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, dal legale rappresentante dell'Istituto, sentiti o su proposta del Consiglio di Presidenza o del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Il recesso opera senza preavviso ed è immediatamente efficace sin dalla ricezione della comunicazione inviata a mezzo pec o con raccomandata a/r.

Restano ferme le ulteriori ipotesi di recesso dettate dalla legge e da norme speciali.

**Art. 8 – Assicurazione e Dvr – prevenzione sanitaria Covid-19**

L'operatore radiofonico dovrà dotarsi di adeguata assicurazione per responsabilità civile verso terzi per danni occorsi a cose e persone dalla sua attività o da attività dei propri incaricati e dipendenti.

Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

È tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

Entro venti giorni lavorativi dalla stipula, dovrà trasmettere al R.S.P.P. dell'amministrazione il proprio Documento Valutazione Rischi (DVR) elaborato ai sensi dell'art. 28 del d.lgs n. 81/2008.

In considerazione dell'attuale situazione pandemica da virus Covid-19, rientrano tra gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, dell'operatore radiofonico:

- sottoscrivere il DUVRI emergenza COVID 19 appositamente redatto dall'amministrazione;
- fornire adeguata istruzione al personale addetto, nonché agli eventuali sostituti, in materia di prevenzione del contagio e la sicurezza ed igiene del lavoro;
- munire il personale addetto, nonché gli eventuali sostituti, di adeguati dispositivi di protezione individuale.

In particolare l'accesso alle Sedi del Consiglio di Stato sarà consentito esclusivamente ai soggetti con temperatura corporea inferiore a 37,5 ° muniti di:

- dispositivi di protezione individuale;
- certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID certificate;

L'operatore radiofonico è consapevole che la violazione delle regole predette potrà determinare il diniego di accesso agli edifici o la successiva esclusione dagli stessi.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza e delle normative e disposizioni inerenti la prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui al presente articolo, può determinare ulteriore motivo di inadempimento ai sensi dell'art. 6.

#### **Art. 9 - Informativa trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “regolamento UE” o “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato, nonché per la stipula e la gestione della convenzione.

##### **Finalità del trattamento:**

- i dati forniti vengono raccolti e trattati dall'amministrazione, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dello svolgimento dell'attività dedotta in convenzione ed in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa ed acquisiti dalla Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato – Segretariato generale – per la gestione della convenzione e per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, e per i relativi adempimenti di legge.

Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali.

##### **Base giuridica e natura del conferimento:**

L'operatore radiofonico è tenuto a fornire i dati alla amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di procedere alla stipula della convenzione. L'operatore radiofonico è consapevole che i dati forniti, in caso di stipula della convenzione, saranno utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione della convenzione e per i relativi adempimenti di legge.

##### **Natura dei dati trattati:**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all'art. 10 regolamento

UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, ai sensi dell’art. 9 regolamento UE.

**Modalità del trattamento dei dati:**

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal regolamento UE.

**Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:**

I dati saranno trattati dal personale degli uffici del Consiglio di Stato che cura il procedimento di conclusione ed esecuzione della convenzione e dal personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere comunicati:

a soggetti terzi, che prestino attività inerenti alla gestione del sistema informatico della Giustizia Amministrativa o di consulenza o assistenza in favore dell’amministrazione, ove ciò sia necessario per lo svolgimento di tali attività; all’Avvocatura dello Stato in ordine al procedimento di conclusione della convenzione ed all’esecuzione della stessa, anche per l’eventuale tutela in giudizio;

al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Agenzia per l’Italia digitale o ad altra pubblica amministrazione, ove sia previsto dalla normativa vigente un obbligo di comunicazione dei medesimi;

ad altri operatori che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

all’Autorità nazionale anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni della stessa Autorità.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 l.190/2012; art. 35 d.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 d.lgs. n. 50/2016), l’operatore radiofonico prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), sezione “Amministrazione Trasparente”, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

**Periodo di conservazione dei dati:**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione della convenzione stipulata in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

**Processo decisionale automatizzato:**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

**Diritti dell’interessato:**

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall’operatore radiofonico all’amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

**Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:**

Titolare del trattamento, per la struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, è il Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali - Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con sede in Roma – Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13 (00186) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione, i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC: rpd@ga-cert.it; E-MAIL: rpd@giustizia-amministrativa.it;

**Consenso al trattamento dei dati personali:**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la stipula della presente convenzione, il legale rappresentante pro-tempore dell'operatore radiofonico prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di conclusione della convenzione, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della amministrazione per le finalità sopra descritte.

Ricorrono, inoltre, le condizioni previste dall'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) per la designazione dell'operatore a Responsabile del trattamento dei dati personali pertinenti alla G.A.; pertanto l'operatore è nominato Responsabile del trattamento mediante apposito atto di designazione predisposto dall'amministrazione da sottoscrivere all'atto della stipula e comunque non oltre l'inizio delle attività.

**Art. 10 – Divieto di cessione**

È fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, la presente convenzione, a pena di nullità della cessione stessa. Non essendovi alcun obbligo di carattere economico a carico dell'amministrazione non è ammessa la cessione dei crediti maturati nei confronti della stessa per inesistenza degli stessi.

**Art. 11 - Risoluzione delle controversie – Foro Competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione saranno risolte in via esclusiva dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma.

**Art. 12 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si applicano le disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679, al decreto legislativo n. 101/2018 ed alla legge 196/2003 e, per la parte ad essi attinenti, il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa ed il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza, nonché il Codice deontologico professionale dei giornalisti.

**Art. 13 – Registrazione**

Essendo la presente convenzione a titolo gratuito non vi è esposizione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi della normativa in vigore. Se dovuta, in ogni caso, l'imposta predetta o qualsiasi altra imposta o tassa connessa all'attività oggetto della presente convenzione, sarà ad esclusivo carico dell'operatore radiofonico.

Il presente atto è redatto in formato digitale secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Roma, lì

L'operatore radiofonico \_\_\_\_

Il Segretario Generale

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'operatore radiofonico dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole della convenzione e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 2 – Oggetto e durata

Art. 4 – Modalità delle riprese audio dei lavori – Responsabilità

Art. 6 – Risoluzione – Clausola risolutiva espressa

Art. 7 – Recesso

Art. 8 – Assicurazione e Dvr – prevenzione sanitaria Covid-19

Art. 10 – Divieto di cessione

Art. 11 – Risoluzione delle controversie – Foro Competente

Art. 13 – Registrazione

Roma, lì

L'operatore radiofonico \_\_\_\_